

Bologna, 27 settembre 2021

Spett.le  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per lo Sport  
e-mail: [lavorosportivo@governo.it](mailto:lavorosportivo@governo.it)

Gent.ma Sig.ra  
Valentina Vezzali  
Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del  
Consiglio dei Ministri con delega allo Sport  
e-mail: [lavorosportivo@governo.it](mailto:lavorosportivo@governo.it)

**Oggetto: procedimento di “Consultazione Pubblica” concernente il D. Lgs. n. 36 del 28.02.2021 in materia di lavoro sportivo. Contributo scritto Lega Pallavolo Serie A**

La Lega Pallavolo Serie A, in rappresentanza di **53 società sportive dilettantistiche** che partecipano ai campionati nazionale di Serie A maschile di pallavolo (Superlega, Serie A2 e Serie A3) e che erogano compensi per prestazioni sportive dilettantistiche in favore di circa **1500 tesserati** (ivi compresi quelli che operano nei settori giovanili) astrattamente rientranti nella nozione di “*lavoratori sportivi*” di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 36/2021, intende sottoporre all’attenzione della Gent.ma Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, del Dipartimento per lo Sport e dei componenti del Tavolo Tecnico le osservazioni e le proposte di intervento correttivo della normativa in esame di seguito indicate.

**1. Mancata tipizzazione del contratto di lavoro sportivo dilettantistico (art. 25 D.lgs. 36/2021)**

Il legislatore (soprattutto in materia fiscale), gli Istituti previdenziali ed assistenziali (cfr. circolari Inps e Inail) e la giurisprudenza hanno, sino ad oggi, sempre differenziato il trattamento giuridico ed economico riservato ai lavoratori sportivi professionisti rispetto a quello previsto per coloro che prestano attività in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Agli operatori del settore dilettantistico, infatti, è sempre stato riservato un trattamento di favore allo scopo di incentivare questo tipo di attività ed alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa, che consegue all’esercizio di attività sportive non professionistiche (cfr., in particolare, Circolare n. 1/16 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; cfr., ex multis, Corte Appello Milano, sent. n. 121/2019 del 10.04.2019).

Il decreto legislativo in esame fa venir meno, tutto d’un tratto, il principio consolidato della “specialità” del rapporto di lavoro dilettantistico, senza, peraltro, colmare il vuoto normativo legato alla mancanza di una **qualificazione giuridica** della figura del lavoratore sportivo dilettante, le cui prestazioni, allorquando entrerà in vigore il decreto legislativo in esame, potranno essere oggetto di una qualunque tipologia di rapporto di lavoro, con quel che ne consegue in termini di prevedibili contenziosi in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica operata dalle parti.

È quanto mai auspicabile, pertanto, colmare tale lacuna, all'uopo introducendo un nuovo articolo (ovvero integrare quelli esistenti) che qualifichi espressamente il rapporto di lavoro dilettantistico al pari di quanto previsto all'art. 27 per il settore professionistico.

L'auspicata diversa tipizzazione del rapporto di lavoro dilettantistico rispetto a quello professionistico non appare in contrasto con i principi contenuti nella legge delega (cfr. articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), che si sostanziano nella individuazione della figura del lavoratore sportivo e nella disciplina del relativo rapporto di lavoro tanto nel settore professionistico quanto in quello dilettantistico; principi questi ultimi che, all'evidenza, non precludono, ma anzi danno per scontata, l'individuazione di una diversa disciplina tra i due settori (con conseguente diversa qualificazione giuridica dei relativi rapporti di lavoro) in materia assicurativa, previdenziale e fiscale

Anche al fine di “*assicurare la stabilità e sostenibilità del sistema sport*”, che costituisce uno dei principi cardine della stessa legge delega, si ritiene, pertanto, che il rapporto di lavoro dilettantistico debba essere inquadrato nel lavoro autonomo, mediante introduzione di requisiti che tengano conto delle caratteristiche concrete della prestazione lavorativa svolta nei settori dilettantistici (che, evidentemente possono essere diversi rispetto a quelli individuati dall'art. 27, comma 3, per il lavoro svolto nei settori professionistici), ovvero, a tutto voler concedere, nella fattispecie del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, come peraltro già previsto dal previgente art. 2, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 81/2015; norma quest'ultima che, nel caso in cui fosse condivisa tale opzione, dovrebbe essere ripristinata.

## **2. Formazione dei giovani atleti che operano nei settori dilettantistici (art. 30 D. Lgs. 36/2011)**

In mancanza di qualificazione del rapporto di lavoro dilettantistico nei termini innanzi evidenziati si auspica - sempre al fine di dare attuazione ai principi stabiliti dalla legge delega (privilegiare la specificità del mondo sportivo; assicurare la stabilità e sostenibilità del sistema; valorizzare la formazione dei giovani atleti) - l'introduzione di un contratto di formazione specificamente destinato ai giovani atleti che prestano la propria attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di fascia compresa tra i 18 ed i 29 anni, assistito da congrue misure agevolative (sgravi contributivi INPS) destinate a garantire la sostenibilità economico finanziaria dei soggetti che operano in tale settore ed a coprire i costi dell'attività formativa.

## **3. Abolizione del vincolo sportivo nei settori dilettantistici (art. 31 D. Lgs. 36/2021)**

L'abolizione del vincolo sportivo disposta dalla norma indicata in epigrafe non tiene conto: (i) dei diritti acquisiti dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche che, in questi anni, hanno effettuato ingenti investimenti nel settore giovanile e/o nell'acquisto a titolo oneroso del c.d. “cartellino”, confidando nei proventi derivanti dal trasferimento, a titolo temporaneo o definitivo, di tale vincolo; (ii) del fatto che le risorse economiche che le società ed associazioni sportive dilettantistiche hanno sino ad oggi investito nella crescita tecnica dei giovani atleti saranno interamente destinate alla gestione della prima squadra, con conseguente depauperamento del livello tecnico dei settori giovanili.

Con riferimento al primo profilo è necessario introdurre una **norma transitoria** che garantisca i diritti acquisiti dei sodalizi sportivi dilettantistici, sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 16 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di abolizione del vincolo sportivo nel settore professionistico.

Quanto al secondo aspetto, si fa presente che la crescita tecnica dei giovani atleti avviene attraverso la partecipazione organizzata e strutturata ai campionati giovanili, che necessita di ingenti risorse economiche - delle quali si fanno notoriamente carico le società ed associazioni sportive dilettantistiche - destinate alla creazione di uno staff tecnico di alto livello, al reperimento di strutture ed attrezzature tecniche adeguate allo scopo (foresterie, strumenti tecnici, etc.) ed alla formazione di un gruppo squadra con il quale lavorare per un congruo numero di anni (normalmente sino alla disputa dell'ultimo campionato giovanile organizzato dalle Federazioni o Leghe di settore). Tale percorso verrebbe del tutto pregiudicato dall'introduzione di un vincolo annuale, stante l'impossibilità di effettuare una qualsivoglia programmazione, con grave danno per gli stessi giovani atleti, i quali sono i primi beneficiari degli investimenti attualmente effettuati dai sodalizi sportivi.

Per scongiurare lo smantellamento dei settori giovanili è necessario, pertanto, assicurare la validità del vincolo sportivo. Proponiamo un vincolo annuale fino a 12 anni, di 4 anni dai 12 ai 16 anni e di 5 anni per le successive fasce d'età.

#### **4. Trattamento pensionistico del rapporto di lavoro sportivo svolto nei settori dilettantistici (art. 35 D. Lgs. 36/2021).**

L'attuale formulazione dell'articolo in esame prevede l'applicazione di aliquote contributive identiche per i lavoratori sportivi subordinati (senza alcuna distinzione, quindi, tra settore professionistico e dilettantistico) e di aliquote differenziate, sia pure di poco, tra i due settori per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo.

Ebbene, la previsione di aliquote contributive sostanzialmente equivalenti per i due ambiti sportivi rischia di compromettere definitivamente la sostenibilità del settore sportivo dilettantistico, le cui capacità di attrarre risorse finanziarie non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelle dello sport professionistico, a maggior ragione in un momento storico drammatico come quello che stiamo vivendo.

A prescindere dalla tipologia di inquadramento che verrà dato al rapporto di lavoro dilettantistico si auspica, in ogni caso, la previsione di un'aliquota contributiva agevolata in favore dei lavoratori sportivi che prestano la propria attività a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, tenuto altresì conto che la "carriera" dei lavoratori sportivi dura notoriamente pochi anni, con conseguente impossibilità di raggiungere un congruo montante previdenziale.

Si chiede, inoltre, che i commi 7 e 8 dell'art. 35, che prevedevano l'applicazione di aliquote contributive ridotte nei primi anni di entrata in vigore del decreto legislativo, vengano modificati confermando - e, ove possibile, ampliando - il regime transitorio agevolativo per un congruo numero di anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della riforma (31.12.2023), mediante ripristino del Fondo per esonero dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 34, della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021 che aveva istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022).

#### **5. Trattamento tributario del rapporto di lavoro sportivo svolto nei settori dilettantistici (art. 35 D. Lgs. 36/2021).**

Al fine di salvaguardare la sostenibilità del settore sportivo dilettantistico, che attraversava un periodo di gravissima crisi economica già prima della pandemia e che oggi, dopo due anni di svolgimento delle competizioni con le attuali misure, in assenza di pubblico e con rigidi protocolli sanitari da rispettare, rischia seriamente di subire un vero e proprio tracollo, è assolutamente

necessario prevedere una congrua riduzione delle attuali aliquote fiscali, con applicazione del regime della “flat tax” già utilizzato in altri settori.

Tale regime, peraltro, non comporterebbe maggiori oneri a carico dello Stato in quanto le minori entrate fiscali sarebbero ampiamente compensate dal maggiore gettito derivante dall'emersione della base imponibile che, attualmente, viene sottratta al fisco attraverso l'utilizzo illegittimo dei vari istituti (indennità chilometriche, diritti di immagine, etc.) che, in questi anni, sono stati più volte oggetto di approfondimento ed analisi critica da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A supporto di quanto finora esposto si ritiene utile rappresentare nella tabella che segue l'esborso finanziario che il settore dovrebbe affrontare a decorrere dall'1.1.2024, quando la riforma andrà a “regime”. La simulazione prende come riferimento il contratto di collaborazione coordinata e continuativa e prevede l'erogazione di compensi netti nella misura di: euro 15.000, euro 24.000, euro 50.000. Come rappresentato quando la riforma sarà a regime il pagamento degli stessi compensi comporterà un aggravio di costi per la ASD di circa il 43%. Tale percentuale è solo stimata e destinata ad aumentare in quanto, in assenza di indicazioni di riferimento, non tiene conto dell'aliquota Inail da applicarsi sugli stessi compensi.

### **COSTO DEL LAVORATORE SPORTIVO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE: SITUAZIONE ATTUALE E POST - RIFORMA ANNO 2024**

SITUAZIONE ATTUALE		SITUAZIONE POST RIFORMA ANNO 2024	
€ 16.570	COSTO ASD	€ 23.631	COSTO ASD
€ 15.000	NETTO AL LAVORATORE	€ 15.000	NETTO AL LAVORATORE
€ 28.397	COSTO ASD	€ 40.498	COSTO ASD
€ 24.000	NETTO AL LAVORATORE	€ 24.000	NETTO AL LAVORATORE
€ 62.562	COSTO ASD	€ 89.223	COSTO ASD
€ 50.000	NETTO AL LAVORATORE	€ 50.000	NETTO AL LAVORATORE

La simulazione si basa sul pagamento di un compenso per una prestazione coordinata e continuativa. Nel calcolo si è tenuto conto dell'attuale previsione normativa che prevede l'applicazione del trattamento tributario dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR. Nel calcolo non si è tenuto conto del trattamento Inail (aliquota settore 79x1000). E' del tutto evidente, pertanto, che, in mancanza di modifiche legislative, allorquando il decreto legislativo entrerà in vigore le società che operano nel settore dilettantistico subiranno un aggravio di costi insostenibile, soprattutto in questa delicata fase dell'economia.

Cordiali saluti.

Dr. Massimo Righi  
(Presidente)

